

# **BGer 1B\_284/2007 vom 27. November 2008**

Bundesgericht, 2008-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_284\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_284_2007)

FR: TF 1B\_284/2007 du 27 novembre 2008

IT: TF 1B\_284/2007 del 27 novembre 2008

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Come già stabilito dal Tribunale federale (sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008 consid. 1.2), la domanda ricorsuale di congiungere le differenti cause dev'essere respinta, a maggior ragione visto che le motivazioni dei vari ricorsi sono differenti.

### **E. 1.2**

L'ammissibilità del gravame è pacifica. La legittimazione della ricorrente è stata ammessa nella citata sentenza del 30 settembre 2008 (consid. 1.4).

### **E. 2.1**

La ricorrente, richiamando l' art. 125 cpv. 2 LIFD , secondo cui le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite), precisa di possederli. Essa insiste nondimeno sulla necessità di poter accedere ai libri contabili dello studio legale dai quali sono state estratte le cifre riportate sul conto d'esercizio e sul bilancio, allo scopo di procedere alle necessarie verifiche ( art. 130 LIFD ), ricordato che in ambito penale non sono ammesse le regole valide per la tassazione d'ufficio. Essa espone poi quattro esempi che dimostrerebbero l'impossibilità di proseguire nell'inchiesta fondandosi soltanto sulla documentazione messa a disposizione dalla I CRP. Sottolinea che il segreto professionale sarebbe venuto meno, per cui occorrerebbe poter disporre anche delle fatture relative alle prestazioni tipiche dell'attività d'avvocato. Critica infine l'assunto secondo cui l'anonimizzazione degli atti costituirebbe un lavoro sproporzionato, potendo procedere al loro annerimento automatico.

### **E. 2.2**

Nella risposta, i legali ripropongono l'argomentazione secondo cui la domanda principale del ricorso, segnatamente di versare agli atti tutti i documenti bancari in forma integrale e non anonimizzata, sarebbe inammissibile, siccome costitutiva di "res iudicata". Pure la domanda ricorsuale formulata in via subordinata sarebbe inammissibile, poiché la ricorrente sarebbe d'accordo per la prima volta con il principio dell'anonimizzazione. Contestano quindi la possibilità di esaminare l'apprezzamento compiuto dalla I CRP circa l'utilità o no di un documento per l'inchiesta. Nel merito, essi criticano l'asserita mancata separazione diligente dell'attività tipica dell'avvocato da quella commerciale e contestano il fatto che non potrebbero prevalersi del segreto professionale, rilevando infine che l'istanza precedente avrebbe proceduto a una cernita "quantomeno sommaria". Queste critiche, come pure le osservazioni della I CRP, sono già state respinte nelle sentenze del 30 settembre 2008. D'altra parte, come si vedrà, di massima, allo stadio attuale gli oppositori non possono più prevalersi del segreto professionale, per cui anche le loro ulteriori critiche, secondo cui l'apprezzamento operato dalla I CRP costituirebbe un accertamento fattuale insindacabile, non sono decisive (cause 1B\_288/2007 e 1B\_286/2007).

### **E. 2.3**

Come visto, la I CRP si è limitata in sostanza a ribadire che la cernita e l'eventuale anonimizzazione dei documenti comporterebbe un lavoro "totalmente sproporzionato".

Nel giudizio impugnato, la I CRP ha ripreso l'argomentazione esposta nella sua precedente decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame dell'effettiva esistenza di un segreto professionale e l'anonimizzazione dei relativi documenti costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate. Questa pronuncia è stata annullata dal Tribunale federale con la citata sentenza 1B\_288/2007: è stato ribadito, come già esposto nella sentenza 1B\_47/2007 del 28 giugno 2007, che detta tesi sbrigativa e superficiale non era condivisibile.

È stato rilevato che l'argomentazione della I CRP, secondo cui in caso di dubbio si sarebbe in presenza di documenti coperti dal segreto professionale, ma che, considerato il dispendio di tempo richiesto, la loro anonimizzazione non potrebbe essere pretesa, contraddiceva manifestamente quanto espresso dal Tribunale federale. In effetti, anche nell'ambito del procedimento in esame, l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permette più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, per cui il richiamo alla tutela del segreto professionale dell'avvocato è di massima escluso. Visto il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, nella fattispecie l'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A.A. \_\_\_\_\_ in nessun caso poteva invocarlo. Un'eventuale anonimizzazione potrebbe quindi limitarsi a determinati documenti: rientra comunque nel potere di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo (1B\_288/2007 consid. 3 e 4).

### **E. 3**

Riguardo all'analisi della documentazione in esame, la ricorrente rileva di non contestare la decisione impugnata per quanto attiene all'incarto 7454. Per quanto concerne gli altri incarti l'istanza precedente ha rilevato quanto segue:

S320/S328: gli incarti contengono centinaia di note d'onorario saldate nel 1995 la cui anonimizzazione rappresenterebbe un lavoro sproporzionato, per cui la I CRP ha versato agli atti soltanto le fatture riguardanti prestazioni manifestamente atipiche.

Come si è visto, l'argomento della mole di lavoro non è decisivo. D'altra parte, la tutela del segreto professionale è di massima esclusa nella fattispecie, per cui le note di onorario, decisive per l'inchiesta, devono essere versate agli atti, di principio in forma non anonimizzata.

S332 (parziale): l'incarto si compone di otto documenti, tra i quali figurano alcune note d'onorario. Poiché l'anonimizzazione dei pochi documenti nei quali figurano nomi di clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale è "ragionevolmente" possibile, la I CRP li ha versati agli atti dopo averli oscurati, restituendo gli originali agli oppONENTI.

Le conclusioni appena citate valgono chiaramente anche per questi atti. Spetterà comunque alla I CRP determinarsi in modo definitivo alla luce dei considerandi di questo giudizio.

S333: l'incarto contiene il libro di cassa per l'anno 1995, nel quale figurano numerosi nomi di terzi, la cui anonimizzazione sarebbe sproporzionata. Tutti i movimenti sono

caratterizzati da una referenza a una rubrica contabile, di modo che si potrebbe presumere, secondo l'istanza precedente, ch'essi siano stati correttamente contabilizzati per cui il loro interesse per l'inchiesta sarebbe esiguo e dovrebbero essere restituiti agli opposenti. Le pezze giustificative concernono in gran parte spese generali, senza menzione di nomi di clienti. Secondo la I CRP, la cernita e l'anonimizzazione di quelle contenenti nomi di clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale rappresenterebbe un lavoro considerevole e sproporzionato, ciò nonostante ha previsto che le stesse devono essere versate agli atti "alle condizioni già espresse in altre occasioni analoghe".

Questa argomentazione ambigua, impone la precisazione, per i motivi suesposti, che i relativi documenti devono essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata. Detti atti non sembrano d'altra parte inutili per le necessarie verifiche perseguite con l'inchiesta.

S345/346: gli incarti contengono centinaia di pagine di listati contabili relativi al 1995. La loro anonimizzazione secondo la I CRP sarebbe sproporzionata e la loro utilità per l'inchiesta esigua, poiché i bilanci e i conti economici già versati agli atti riportano i medesimi risultati. Gli incarti dovrebbero quindi essere restituiti agli opposenti.

Ritenuto che questi documenti non sono inutili per l'inchiesta, che l'argomento della mole di lavoro non è decisivo e che, soprattutto, la tutela del segreto professionale è di massima esclusa in concreto, pure tali atti devono essere versati agli atti alle condizioni precitate.

#### **E. 4.1**

Ne segue, che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata nel senso dei considerandi.

#### **E. 4.2**

Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

#### **E. 4.3**

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.